

# AREA TECNICA - URBANISTICA E AMBIENTE

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 101 DEL 07-04-2020

**OGGETTO: Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 per la realizzazione di recinzione ed installazione di abbeveratoio animale in Loc. Casali di Piscignola**  
**Richiedente: Azienda Agricola "Antichi Sapori" di Serani Achille Ubicazione: Foglio 44 - P.lle 2-4-20-28-30**

### IL RESPONSABILE SEL SERVIZIO TECNICO - AREA V^

VISTA l'istanza – corredata dal relativo progetto – presentata ai sensi dell'art. 146 comma 2 del D.lgs 42 del 22/01/2004 dal **Sig. Serani Achille in qualità di titolare dell'Azienda Agricola "Antichi Sapori"** in data **13/2/2020 - prot. 1324 e successiva integrazione del 23/3/2020 (in risposta alla richiesta indicata nella relazione istruttoria)** intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'esecuzione di interventi di **realizzazione di recinzione ed installazione di abbeveratoio animale in Loc. Casali di Piscignola** ed insistente su terreno distinto in catasto terreni al **Foglio 44 - P.lle 2-4-20-28-30**, in zona sottoposta a vincolo imposto ai sensi del D.lgs 42/2004 - art. 134 comma 1 lettera:

- b) aree tutelate per legge - *rispetto acque pubbliche (Fosso Rapelle)*;

VISTO il D.lgs 42/2004 e s.m.i., "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134;

VISTO il D.P.R. 9 luglio 2010 n° 139 - Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n° 42 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017 n° 31 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata;

VISTO l'art. 82 del D. P. R. n° 616 del 24/07/1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge Regionale n° 59 del 19/12/95, con la quale sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

VISTE le leggi Regionale n° 11 e n° 12 del 22/05/1997, che hanno introdotto modificazioni alla L. R. 59/95;

VISTO il D. L. n° 312 del 27/06/1985 convertito nella legge n° 431 del 08/08/1985, artt. 1 ter e 1 quinquies;

VISTA la legge Regionale n° 13 del 16/03/1982, e s.m.i.;

VISTE le leggi Regionali n° 24 e n°25 del 06/07/1998, aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 4475 del 30/07/1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P.T.P. n° 5 – Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n° 24 del 06/07/1998 e successive modifiche);

VISTO il comma 6 bis (comma aggiunto dall'art. 94 della L.R. n° 2 del 06.02.2003) dell'art. 1 della L.R. 59/95, il quale stabilisce che, qualora i comuni siano privi di commissione edilizia “i relativi pareri di cui ai commi 5 e 6 – della legge 59/95 - sono richiesti dal competente organo comunale ad un tecnico avente i requisiti previsti dal comma 5.”

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 556 del 25/07/2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 1025 del 21/12/2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

VISTE le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31/07/2007 n° 41;

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D.lgs 42/2004 e dell'art. 11 delle N.T.A. del P.T.P.R.;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D.P.C.M. del 12/12/2005, della L.R. 13/82 e dell'art. 2 del D.P.R. 9 Luglio 2010 n° 139;

CONSIDERATO che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D.lgs 42/2004, ha effettuato l'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, ed ha trasmesso a mezzo P.E.C. la documentazione presentata e la relazione tecnica illustrativa al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti in data **25/3/2020 – prot. 2593**, ricevuta in pari data, ed ha dato comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale della presente, assunto al protocollo comunale in data 31/3/2020 - prot. 2658 da parte del Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

RILEVATO che “non sussistono in merito al progetto in questione precedenti autorizzazioni ex art. 7 della Legge 1497/39”;

VISTA la D.C.R. n. 5 del 2 Agosto 2019 recante “Approvazione Piano Territoriale Paesistico Regionale P.T.P.R.”

#### **DETERMINA**

ai sensi dell'art. 146 – comma 5 del D.lgs n° 42 del 22/01/2004

è autorizzata l'esecuzione dei lavori di **realizzazione di recinzione ed installazione di abbeveratoio animale in Loc. Casali di Piscignola** insistente su terreno distinto in catasto terreni al **Foglio 44 - P.lle 2-4-20-28-30**, con le seguenti prescrizioni:

- *i pali delle recinzioni dovranno essere semplicemente infissi nel terreno;*
- *le reti ed i fili spianti, a fine utilizzo, dovranno essere rimosse e smaltite secondo le norme di legge come da atto di impegno sottoscritto dal richiedente ed allegato alla presente.*

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura. Restano fermi gli eventuali obblighi previsti dalla Parte II del D.lgs n° 42 del 22.01.2004.

La presente determinazione sarà pubblicata come disposto dall'art. 146 comma 13 del D.lgs 42/2004 e della L.R. 13/82, di essa è data comunicazione alla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.

La presente autorizzazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 4 - Comma 11 del D.P.R. n° 139 del 9 luglio 2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**- F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -**

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l' art. 147 bis del D. Lgs 267/2000

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**-F.to Ing. CRISTIAN ROSCETTI -**

## **ATTESTAZIONE DEL MESSO COMUNALE**

Il sottoscritto Messo Comunale

### **ATTESTA**

Che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per la durata di gg15 in data 07-04-2020 R.A. n° 292

IL MESSO COMUNALE

F.to

ANTRODOCO, 07-04-2020

---

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, 07-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
***Ing. CRISTIAN ROSCETTI***